



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Meccanica di manutenzione per automobili / Meccanico di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del [data]

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
ordina:

I

L'ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 2017¹ sulla formazione professionale di base
Meccanica di manutenzione per automobili / Meccanico di manutenzione per
automobili con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 4 frase introduttiva e lett. d n. 8 e 9

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le
competenze operative seguenti:

- d. verifica e riparazione di sistemi:
 - 8. riparare i sistemi di assistenza alla guida e di infotainment,
 - 9. riparare i gruppi propulsori elettrici e ibridi.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche
seguenti:

¹ RS 412.101.220.50

- a. attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione per automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di meccatronico d'automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccanico di manutenzione per automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

² Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l'attestato del modulo didattico organizzato dall'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA).

Art. 22 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'attestato federale di capacità riporta l'indirizzo professionale.

Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le competenze operative di cui all'articolo 4 lettera d numeri 8 e 9 sono valutate per la prima volta nella procedura di qualificazione con esame finale per **meccanico di manutenzione per automobili AFC** del 2029.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di **meccanico di manutenzione per automobili AFC** prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude prima del 31 dicembre 2028, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per **meccanico di manutenzione per automobili AFC** in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama
Segretaria di Stato